

Interferenze esterne: misure penali e disciplina della crisi e dell'insolvenza

Bari, 10 maggio 2018

dott.ssa Mariadomenica Marchese

Tribunale di Matera

MISURE REALI

- ◉ **PROVVISORIE:** Creano dapprima **VINCOLI DI INDISPONIBILITA'** a carico dei beni dell'indagato/proposto, imputato - **SEQUESTRI**
- ◉ **DEFINITIVE:** Destinate a trasformarsi in provvedimenti **ABLATIVI – CONFISCA**
- ◉ **REGOLA GENERALE,** non possono pregiudicare le ragioni dei **TERZI** estranei al reato: titolari di diritti di proprietà, diritti reali di godimento e diritto reali di garanzia

- ◎ DIRITTI REALI DI GARANZIA:

- ◎ - disciplina espressa soltanto nel codice antimafia

- ◎ - opera suppletiva della giurisprudenza

- ◎ - estensione della nozione di APPARTENENZA (art. 240 co. 3 c.p. « (...) *le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato*»

Misure reali nel procedimento penale

- ◉ **PROVVISORIE**: sequestro probatorio – sequestro conservativo – sequestro preventivo
- ◉ **DEFINITIVE**: confisca – cofisca c.d. allargata
- ◉ **IMPORTANZA DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO E DEL REGIME NORMATIVO**

-
- Progressiva erosione del nesso di pertinenzialità tra le cose sottoposte a sequestro e il reato per cui si procede
 - c.d. sequestro **allargato/atipico**
 - c.d. sequestro **per equivalente** (il delitto non paga), quando nel patrimonio del reo non si rinvencono il profitto o il prezzo rinvenuti dal reato, è consentita la confisca di altri beni per valore economico **EQUIVALENTE** al profitto/prezzo ricavato dal reato

MISURE DI PREVENZIONE, codice antimafia

- ◉ SEQUESTRO/ CONFISCA sono MISURE DI PREVENZIONE;
- ◉ Prescindono dall'accertamento del reato, è sufficiente la PERICOLOSITA' SOCIALE del proposto, ovvero il sospetto che il proposto sia dedito alle attività criminose menzionate dal codice antimafia

Tutela dei terzi

- Titolari di diritti di proprietà, diritti reali di godimento, diritti reali di garanzia e soggetti che abbiano promosso azioni esecutive
- **RATIO:** *«evitare che gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose possano precostituirsi, mediante il sistema dei prestiti bancari, una schiera di creditori di comodo muniti di titolo avente data certa e dunque destinati a prevalere sulla successiva confisca»*

MISURE DI PREVENZIONE, *excursus* normativo

- art. 2 *ter* co. 3 l. n. 575/1965
- «(...) se risulta che i beni sequestrati APPARTENGONO A TERZI , questi sono chiamati dal Tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità alla fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione.

-
- Con la decisione di confisca il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente»

TUTELA DIRITTI REALI DI GARANZIA: CONDIZIONI

- ① 1. anteriorità dell'ipoteca rispetto alla misura di prevenzione
- ② 2. tutela subordinata alla prova della BUONA FEDE e dell'INCOLPEVOLE AFFIDAMENTO sulla provenienza illecita del bene sul quale aveva iscritto ipoteca
- ③ 3. nessuna tutela per i creditori chirografari

-
- Bilanciamento tra interessi statali e del privato con prevalenza dei primi e tutela del terzo/creditore comunque ancorata alla prova della buona fede (Cass. n. 30326/2011)

CONFISCA, acquisto a titolo DERIVATIVO

◉ *RATIO*:

- ◉ - lo Stato mira a conseguire la titolarità del bene del proposto allo scopo di sottrarne a questi la disponibilità;
- ◉ - subentra nella stessa posizione del proposto
- ◉ - prevalgono eventuali diritti reali di garanzia iscritti anteriormente

BUONA FEDE: approdi interpretativi

- **ONERE DI PROVA INCOMBENTE SUL CREDITORE**

- **CREDITORE PROFESSIONALE/ISTITUTO DI CREDITO:**

- 1. attività istruttoria regolare secondo le prassi bancarie e la normativa antiriciclaggio (Cass. n. 36690/2015)
- 2. *«(...) **non è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, occorrendo che sia provata l'approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio**(Cass. n. 9677/2017)*

ESECUZIONI INDIVIDUALI *ante* *codicem*

- ◉ **Confisca, acquisto a titolo derivativo,** opera il principio della priorità temporale della trascrizione
- ◉ **Nessuna tutela per il creditore chirografario**
- ◉ **Creditore con ipoteca iscritta anteriormente** alla misura penale: può iniziare o proseguire l'esecuzione individuale

-
- Onere preventivo di chiedere al Giudice penale di accertare: l'anteriorità del credito, la buona fede e l'incolpevole affidamento – INCIDENTE DI ESECUZIONE (**giurisprudenza penale**)
 - Possibilità di espropriare i beni poi sequestrati e confiscati senza pregiudiziali accertamenti in sede penale (**giurisprudenza civile**)

○ MA

○ ***ordo temporalis non sufficiente se non c'è buona fede del terzo***

○ (Cass. pen. 301/2010; 37888/2004)

-
- Il giudice penale ordina la cancellazione dell'ipoteca preesistente, in caso di esito negativo dell'accertamento sulla buona fede (Cass. pen. 29378/2010).

Codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011)

- Il codice antimafia trova applicazione per i procedimenti di prevenzione quando la **PROPOSTA** sia formulata dopo il 13 ottobre 2011
- **PROCEDIMENTI PENDENTI** (proposta già formulata al 13 ottobre 2011), trova applicazione la legge n. 228 del 2012

AMBITO APPLICATIVO

- ◉ Sequestro e confisca c.d. allargata
- ◉ confisca penale tipica, disposta ex art. 240 c.p., nei procedimenti penali concernenti reati di criminalità organizzata, previsti dall'art. 51, 3° co. *bis*, c.p.p

Codice antimafia, d.lgs. n. 159/2011

- ① 1. confisca, acquisto a titolo originario (purgazione del bene in esito alla confisca, art. 45)
- ② 2. tutela anche del creditore chirografario
- ③ 3. liquidazione concorsuale del patrimonio confiscato dinanzi al giudice penale, sezione misure di prevenzione
- ④ 4. presupposti: anteriorità del credito
- ⑤ 5. BUONA FEDE, novità ex l. n. 161/2017

CONFISCA *post codicem*

- ◉ Acquisto del bene a titolo originario in capo allo Stato
- ◉ PURGAZIONE, art. 45, il bene confiscato viene acquisito libero da pesi ed oneri
- ◉ Cass. n. 10532/2013

art. 52 vecchio testo

- Tutela «risarcitoria» in sede paraconcorcuale dinanzi al Giudice penale:
- per i DIRITTI DI CREDITO aventi data certa anteriore al sequestro;
- Per i DIRITTI REALI DI GARANZIA costituiti in epoca anteriore al sequestro

CONDIZIONI

1. Il proposto non dispone di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito (...)
2. Credito non strumentale all'attività illecita **SEMPRE CHE** il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento

BUONA FEDE E CREDITO STRUMENTALE

- ◉ **CREDITO STRUMENTALE** è il credito erogato in funzione dell'attività illecita;
- ◉ **PRIMA** (A MENO CHE il creditore dimostri la BF) tutela anche del credito strumentale quando il creditore avesse dimostrato la propria buona fede

OGGI, legge n. 161/2017 (in vigore dal 17 novembre 2017)

- ⦿ **non è sufficiente** che il credito non sia strumentale all'attività illecita essendo **comunque necessaria la prova della buona fede e dell'incolpevole affidamento del creditore**

-
- ① - il credito strumentale non è mai tutelabile
 - ② - il credito non strumentale è tutelabile solo quando sia provata anche la buona fede e l'incolpevole affidamento del creditore
 - ③ BUONA FEDE, da elemento scusante nel sistema previgente a requisito aggiuntivo che deve sussistere anche per il credito non strumentale

MISURE DI PREVENZIONE ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

- Art. 55 codice antimafia
- 1. non possono essere iniziate o proseguite esecuzioni immobiliari (i beni pignorati transitano in consegna all'amministratore giudiziario);
- 2. procedure **già IN CORSO**, vanno sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione (sospensione *ex lege* impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi);
- 3. procedure NUOVE, ovvero dopo il sequestro non possono essere iniziate
- 4. in caso di DISSEQUESTRO (rigetto della proposta di applicazione/ beni di legittima provenienza), la procedura va iniziata o riassunta nel termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di dissequestro;
- 5. ESTINZIONE nel caso di provvedimento definitivo di CONFISCA (cancellazione della trascrizione del pignoramento e problemi applicativi nel caso di revocazione della confisca definitiva);

-
- ① - disciplina in qualche modo assimilabile a quella di cui all'art. 51 legge fall.
 - ① - sospensione necessaria ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
 - ① - anteriorita' dell'esecuzione rispetto al sequestro di prevenzione va valutata con riferimento alla TRASCRIZIONE
 - ① - tutela di tipo «risarcitorio» (indennitario) nei limiti indicati dalla normativa

-
- la custodia del bene passa all'amministratore giudiziario;
 - Il pignoramento non va cancellato sino alla definitività del provvedimento di confisca;
 - Art. 626 c.p.c.

-
- ① **AGGIUDICAZIONE E SALDO PREZZO PRIMA DI CONFISCA (SEQUESTRO)**, si ripercuote sul ricavato (è dibattuto se automaticamente o con un autonomo e diverso sequestro delle somme con successiva distribuzione secondo le regole del codice antimafia) – il decreto di trasferimento sarebbe comunque un atto dovuto stante la posteriorità rispetto all'aggiudicazione ed al saldo prezzo

-
- ⦿ l'aggiudicatario vanta uno *ius ad rem* dopo il pagamento del saldo prezzo;

CONFISCA ED ESTINZIONE

- ◉ Natura dell'estinzione: tipica o atipica (tesi preferibile);
- ◉ RIMEDI: reclamo o opposizione agli atti esecutivi?
- ◉ Rilevabilità d'ufficio?

La c.d. CONFISCA ALLARGATA

- ◉ art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992 conv. in legge n. 256 del 1992
- ◉ ALLARGATA, rispetto alle ipotesi di confisca ordinaria si prescinde da un nesso di pertinenzialità tra il reato e la cosa su cui cade la confisca

-
- ◉ PRIMA DELLA L. n. 161 del 2017 si era posta una questione interpretativa circa l'applicabilità alla confisca allargata delle disposizioni sulla tutela dei terzi di cui agli artt. 52-65 del codice antimafia

SOLUZIONI CONTRAPPOSTE

- ◉ NO (Cass. pen. 36092/2017) mancanza di un richiamo esplicito – impossibilità di un'estensione analogica della *lex specialis*;
- ◉ SI (Cass. 9758/2016) stessa funzione – prevalenza delle esigenze pubblicitiche

Novità legge n. 167/2017

- (come modificata dall'art. 6 d.lgs. n. 21 del 2018)
- **OGGI:** completa assimilazione ai fini della tutela del terzo creditore, delle confische allargate o atipiche, alle confische di prevenzione (assimilazione che si estende anche alle misure di prevenzione)
- (*disciplina in vigore dal 6 aprile 2018, art. 104 bis, 1° co. quater, disp. att. c.p.p.*)

-
- Tale assimilazione con le misure di prevenzione non ha riguardato invece il **SEQUESTRO E LA CONFISCA PENALI** «ordinari» rispetto ai quali permane l'attualità del dibattito in ordine alla **natura giuridica** dell'acquisto in capo allo Stato nonché in ordine all'accertamento della **buona fede**.

SEQUESTRO *ex art. 321 c.p.p.* e CONFISCA *ex art. 240 c.p.*

- ◉ Manca un richiamo alla disciplina dettata dal codice antimafia come quello di cui all'art. 104 *bis* co. 1 *quater* d.a. c.p.p.
- ◉ ATTUALITA' DELLA QUESTIONE SULLA NATURA DELL'ACQUISTO CONSEQUENTE ALLA CONFISCA
- ◉ ORIGINARIO, v. Cass. n. 20664/2010
- ◉ DERIVATIVO, v. Cass. n. 5988/1997

Sequestro preventivo

- Ha per oggetto le cose PERTINENTI al reato.
- Serve ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze o che vengano agevolati altri reati
- Può essere disposto anche come anticipazione della confisca penale, sia obbligatoria (cose che non possono essere detenute e prezzo del reato) che facoltativa (cose usate per ommettere il reato; prodotto e profitto del reato)

-
- Si attua nelle forme del codice di procedura civile (art. 104 disp. att. c.p.p.).
 - Rilevanza della data di trascrizione ai fini dell'opponibilità
 - TERZI TITOLARI DI DIRITTI REALI DI GARANZIA O DI VINCOLI A GARANZIA DEI CREDITI – NESSUNA PREVISIONE NORMATIVA

CONFISCA PENALE

- ◉ Misura penale reale di carattere definitivo
- ◉ Misura di sicurezza
- ◉ Progressiva attenuazione del nesso di pertinenzialità in ragione della volontà di accentuare la funzione sanzionatoria
- ◉ V. confisca allargata

-
- ◉ **PREMESSA:** assenza di un richiamo esplicito alla disciplina delle misure di prevenzione relativamente alla tutela dei terzi, attualità delle questioni che si sono proposte in passato, *ante codicem*
 - ◉ **NESSUN PROBLEMA ESEGETICO** per l'ipotesi di confisca di cose la cui alienazione o detenzione è vietata dalla legge, *res extra commercium*
 - ◉ **PROBLEMA** quando tale intrinseca pericolosità non vi sia

PREMESSE TEORICHE

- ◉ Confisca quale **ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO**
- ◉ La confisca quale **MISURA DI SICUREZZA** ha una finalità repressiva
- ◉ **OBIETTIVO**, sottrarre il bene al reo in modo che non ne possa più trarre utilità
- ◉ **SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE** dello Stato nella proprietà del bene confiscato

-
- PRINCIPIO DELL'ORDO TEMPORALIS delle formalità pubblicitarie
 - PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE, buona fede del creditore (Cass. n. 29586/2017)
 - esclusione automatica della buona fede nelle ipotesi di diritti reali di garanzia o vincoli successivi alla trascrizione della misura reale penale (automaticità della colpa)

RICADUTE APPLICATIVE

- Il pignoramento e l'ipoteca, anteriori al sequestro, prevalgono (Cass. pen. n. 28145/2013)
- L'esecuzione forzata è procedibile anche quando abbia ad oggetto beni sequestrati (Cass. 2635/1989)
- Condizione ulteriore della buona fede del creditore (Cass. pen. n. 301/2010)

IPOTECA/PIGNORAMENTO ANTERIORI

- ◉ VERIFICA IN SEDE PENALE (dell' anteriorità di iscrizione/trascrizione e buona fede del creditore)
- ◉ SOSPENSIONE, nelle more di tale verifica, dell' esecuzione forzata
- ◉ TIPO DI SOSPENSIONE, non v'è una norma simile all' art. 55 cod. antimafia

-
- ⊙ - sospensione *ex art. 623 c.p.c.*, Cass. civ., 7.10.13, n. 22814;
 - ⊙ - sospensione *ex art. 295 c.p.c.*;
 - ⊙ **INTERVENUTO L'ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE**, istanza di revoca della sospensione dell'esecuzione forzata

-
- ① I **principi** fin qui elaborati, sulla base di un approccio tradizionale che tiene conto della funzione tipica della confisca quale misura di sicurezza, dell'acquisto derivativo del bene in capo allo Stato, vanno rivisti alla luce della recente giurisprudenza di legittimità penale

Cass. n. 1390/2017

- Il **conflitto tra due diritti di proprietà** sul medesimo bene (dello Stato da un lato e del terzo proprietario dall'altro), va risolto senza attendere l'esito del processo penale
- Il **conflitto tra il diritto di proprietà dello Stato ed il diritto reale di garanzia del creditore** non consente di potere anticipare la tutela del creditore ipotecario perché la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata

-
- ◉ La tutela del creditore assistito da ipoteca è **POSTICIPATA**;
 - ◉ **INAPPLICABILITA' DELL'ART. 321 co. 3 c.p.p.** al creditore ipotecario (il proprietario di un bene sequestrato può chiedere, in pendenza del processo, il dissequestro del bene)

COROLLARI APPLICATIVI

- ◉ Tutela dei diritti dei terzi in buona fede solo nella fase esecutiva della confisca
- ◉ È il giudice penale che deve disporre vendita e pagamenti nel rispetto delle prelazioni opponibili
- ◉ L'esecuzione **(già iniziata)** è improseguibile fin dal momento del sequestro preventivo, anche quando il sequestro è **POSTERIORE** all'ipoteca o al pignoramento (Cass. pen. n. 42464/2015)

-
- ◉ **esecuzione non ancora iniziata:
preventiva verifica, in sede penale,
delle condizioni per la tutela del credito
(anteriorità e buona fede)**

-
- *«Si prescinde dal principio dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie;*
 - *La soddisfazione del creditore, anche quando vanti un diritto di reale di garanzia anteriore alla misura penale, è POSTICIPATA alla fase successiva alla confisca e solo in sede di liquidazione penale laddove il creditore potrà far valere il proprio ius praelationis»*

ESITI

- ◉ CONFISCA DEFINITIVA, tutela del credito dinanzi al giudice penale
- ◉ ASSOLUZIONE, venir meno del sequestro preventivo, riattivazione dell'esecuzione individuale sospesa

RILIEVI CRITICI

(*Cardino, Auletta*)

- La sostanziale incommerciabilità dei beni, che discende da tale impostazione, non risponde alla *ratio* delle misure di sicurezza, funzionali alla sottrazione dei beni più che l'acquisto in capo allo Stato;
- Il sequestro non è il momento di acquisto della titolarità del bene in capo allo Stato;
- art. 2808 c.c. e diritto di sequela del bene anche in capo al soggetto diverso dall'originario debitore;
- Principio dell'*ordo temporalis* per la soluzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo autore benchè temperato dalla prova della buona fede del creditore (proposto/proprietario dell'immobile ipotecato)
- Confisca, acquisto a titolo DERIVATIVO

RISVOLTI APPLICATIVI dell'opzione tradizionale

- ◉ POSSIBILITA' PER IL CREDITORE IPOTECARIO DI INIZIARE L'ESECUZIONE FORZATA
- ◉ PROSEGUIBILITA' DELL'ESECUZIONE FORZATA
- ◉ PREVALENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE IPOTECARIO QUANDO L'ISCRIZIONE SIA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DEL SEQUESTRO
- ◉ ONERE DI AVVISO *EX ART. 158 d.a. c.p.c.*

-
- ◉ Sostanziale inappetibilità dell'immobile;
 - ◉ Rischio di evizione;

DIFFERENZE SOSTANZIALI

- ◉ solo nella confisca di prevenzione è previsto il limite quantitativo di soddisfazione del creditore
- ◉ i creditori chirografari sono tutelati solo a fronte della confisca di prevenzione

CONFISCA PER EQUIVALENTE

- ◉ Misura di sicurezza reale
- ◉ Possono mutuarsi le medesime conclusioni svolte per il sequestro e la confisca penali, ordinari

SEQUESTRO PROBATORIO

- ◉ Artt. 253 e ss. c.p.p.
- ◉ MISURE REALE DI CARATTERE PROVVISORIO nel corso del procedimento penale
- ◉ FUNZIONE, ACQUISIZIONE DEL CORPO DI REATO AL PROCESSO
- ◉ DIVIETO TEMPORANEO DI LIQUIDAZIONE DEL BENE, vendita solo quando sia venuto meno
- ◉ Può convertirsi in confisca. Il pignoramento su cosa sequestrata, quindi, è a minaccia di evizione

SEQUESTRO CONSERVATIVO

- ◉ Medesime finalità e forme del sequestro conservativo civile
- ◉ Presuppone l'esercizio dell'azione penale (no durante indagini).
- ◉ Tipicità dei crediti tutelati: pagamento pena pecuniaria, spese processuali,
- ◉ risarcimento danni dovuto alla parte civile

-
- Si converte in pignoramento a seguito di condanna definitiva;
 - La gestione dei beni, a questo punto, spetta al giudice dell'esecuzione civile (Cass. pen. 10057/2010;
 - Se concesso a carico di beni di terzi – utile esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. civ. 6836/2017)

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO

- ◉ Legislatore del 1942: SISTEMA DUALISTICO di attuazione del principio della responsabilità patrimoniale:
- ◉ 1. soggetti esercenti **attività di impresa**, LEGGE FALLIMENTARE
- ◉ 2. **debitore civile**: regole comuni del CODICE CIVILE
- ◉ SOVRINDEBITAMENTO, si deroga alla disciplina comune per i soggetti non incisi dalla legge fallimentare

-
- ⊙ Rinvio ai procedimenti in camera di consiglio, artt. 737 e ss c.p.c.
 - ⊙ Lacune e incongruenze, precluso il ricorso all'analogia trattandosi di *lex specialis* così come *lex specialis* è quella fallimentare

-
- Ricorso introduttivo per la composizione della crisi da sovrindebitamento spesso strumentale ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive;
 - Ipotesi applicativa frequente, procedure relative a debitori i cui beni immobili risultano già pignorati;

PROCEDIMENTI

- ① 1. accordo di composizione della crisi;
- ② 2. piano del consumatore;
- ③ 3. liquidazione del patrimonio;

- ④ **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO COMUNE:**
debitore non fallibile
- ⑤ **PIANO DEL CONSUMATORE:** solo per il debitore che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale

-
- ◉ **PRESUPPOSTI OGGETTIVI:** *«perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (...) definitiva incapacità del debitore di adempiere»*
 - ◉ **PIANO DEL CONSUMATORE,** giudizio di meritevolezza sottoposto al vaglio del Giudice del sovrindebitamento

-
- ◉ *AUTOMATIC STAY*, protezione anticipata ed automatica del debitore attraverso la sospensione automatica delle procedure esecutive
 - ◉ Deviazione dallo schema dell'art. 168 legge fall.
 - ◉ Disciplina diversa per accordo e piano del consumatore

◎ **ACCORDO:**

- ◎ 1. sospensione **AUTOMATICA** (non occorre un'istanza del debitore, dalla data del decreto e sino alla definitività del provvedimento di omologa);
- ◎ 2. sospensione **ASSOLUTA** (riguarda tutte le azioni esecutive, sequestri conservativi, e procedure non ancora iniziate);
- ◎ 3. **DI LUNGA DURATA**, fino al momento in cui il decreto di omologa diviene definitivo

ESCLUSIONI

- ⦿ - non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ⦿ - non opera con riguardo alle azioni cautelari che non hanno funzione esecutiva (sequestri giudiziari);
- ⦿ - non opera con riguardo alle azioni esecutive relative a crediti sorti in corso di procedura

● PIANO DEL CONSUMATORE:

- - valutazione DISCREZIONALE del giudice del sovrimdebitamento che può sospendere anche solo le procedure che ritenga idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;
- - non opera con riguardo ai procedimenti esecutivi ancora non iniziati e con i sequestri conservativi;
- - GE: sospende sia quando il GD abbia sospeso e sia quando è omologato il piano del consumatore

-
- ⦿ - lasso temporale circoscritto;
 - ⦿ - medesima discrezionalità deve riconoscersi con riguardo ai procedimenti esecutivi instaurati successivamente;
 - ⦿ - rigetto della sospensione, decisione reclamabile al collegio;

-
- ◉ Sospensione ex art. 623 c.p.c.
 - ◉ Dopo l'aggiudicazione, l'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. esclude che possa essere impedita l'adozione del decreto di trasferimento, piuttosto non si farà luogo alla distribuzione del ricavato;
 - ◉ Riassunzione ai sensi dell'art. 627 c.p.c. in caso di cessazione della procedura concorsuale;

-
- Nella fase di LIQUIDAZIONE *l'automatic stay* è assoluta, nel senso che è assoluto il divieto di iniziare azioni esecutive (art. 14 *quinques* co. 2 lett. b)
 - CREDITORE FONDIARIO, in assenza di una disciplina *ad hoc*, e dunque un privilegio processuale quale quello di cui all'art. 41 TUB sembra doversi escludere la possibilità, per il fondiario, di iniziare o proseguire azioni esecutive